



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Segreteria Generale - Servizi alla persona

Ordinanza n° 92 del 18/09/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - MISURE NECESSARIE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS - OBBLIGO DELL'USO DI D.P.I. ATTI A PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE.

Preso atto dell'incremento dei contagi registrato in questi ultimi giorni su tutto il territorio nazionale, relativamente alla pandemia da COVID-19";

Visto il D.P.R. 17 luglio 2020 che convoca i comizi elettorali e fissa la data, nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, per il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione della legge costituzionale recante "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 12 ottobre 2019

Visto il decreto 104 del primo agosto 2020 il Presidente della Giunta regionale ha indetto le elezioni regionali nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, in cui i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale.

Considerato che la presenza degli elettori chiamati ai seggi potrebbe essere numerosa e comunque non perfettamente ripartita nel periodo individuato per le elezioni, creando il potenziale rischio di assembramenti oltre che all'interno delle sedi dei seggi, anche nelle immediate vicinanze degli stessi;

Considerato che mediante ordinanza sindacale è possibile contenere i possibili contagi da Coronavirus imponendo l'uso obbligatorio della mascherina protettiva a tutti coloro che si trovano in tali spazi nel periodo elettorale;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

Visto il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito con modificazioni in L.35/2020

Visto lo statuto comunale;

Ritenuto di poter ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini

ORDINA

Per i giorni delle elezioni ovvero dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del giorno 20 settembre 2020 e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del giorno 21 settembre 2020 , per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa:

l'obbligo di usare dispositivi di protezione individuali, ad eccezione del soggetti di età inferiore ad anni 6, atti alla protezione delle vie respiratorie, nelle seguenti zone:

- in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza delle sotto elencate strutture scolastiche, sede di seggio elettoreale, e gli spazi pubblici antistanti, quali marciapiedi, parcheggi ecc., dove saranno maggiori i rischi di

assembramento a causa del numero degli elettori previsti e nelle relative strade prospicienti gli accessi dei medesimi:

- Scuola primaria "G.Giani" - via Marconi 3 – frazione di Massa;
- Scuola primaria "Amicizia" - via Toscanini 2 – frazione di Margine Coperta;
- Scuola primaria "G. Rodari" - via don Poggetti 2 – frazione di Traversagna;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente, ne venga data notizia sul sito istituzionale del comune, venga distribuita ai presidenti di seggio affinché ne curino l'adeguata pubblicità sul posto mediante affissione e rendendo edotti gli organi di Polizia assegnati al controllo dei seggi elettorali stessi.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

INFORMA

Che la violazione alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1000,00 come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito con modificazioni in L.35/2020.

Sarà pertanto applicata la sanzione di € 400,00, ridotta a € 280,00 in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica.

COMUNICA

Che gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento;
Che copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Prefettura di Pistoia, al comando dei Carabinieri stazione di Buggiano, alla Polizia Municipale;
Che sarà data massima pubblicità al presente provvedimento

Il Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.